



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 141

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Cecchetto, Ciambetti, Pan, Bisaglia, Scatto, Gianpiero Possamai, Puppato, Valdegamberi, Barbisan, Venturini, Cavinato, Cestaro, Dolfin, Favero, Finco, Michieletto e Sandonà

**DISCIPLINA E VALORIZZAZIONE DELLE IDENTITÀ COMUNALI
(IDE.CO.)**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 5 maggio 2022.

DISCIPLINA E VALORIZZAZIONE DELLE IDENTITÀ COMUNALI (IDE.CO.)

Relazione:

Le Identità Comunali - Ide.Co. traggono origine dall'idea di De.Co. (Denominazione Comunale) pensata e creata nel giugno del 1999 dal famoso giornalista e scrittore enogastronomo Luigi Veronelli.

Il progetto trovò l'ampio consenso da parte di tantissime amministrazioni comunali, che poterono così attribuire l'appartenenza al proprio comune a specifici prodotti del loro territorio: una vera e propria "carta di identità comunale".

Per molteplici ragioni di ordine pratico maturate dopo circa un decennio di esperienze "sul campo", pur preservando i principi fondamentali e l'idea originale veronelliana, si è ritenuto opportuno modificare il nome da De.Co. (Denominazione Comunale) a Ide.Co. (Identità Comunale), sicuramente più affine al valore identitario che si vuole attribuire alle produzioni interessate.

Pertanto, l'Identità Comunale - Ide.Co. come l'originaria De.Co., avrà lo scopo di tutelare e valorizzare in primis le produzioni tipiche del mondo agricolo, ma anche i piatti della tradizione locale ed alcuni prodotti artigianali di eccellenza. Si tratta, in sostanza, di uno strumento atto alla difesa delle tipicità locali rispetto al fenomeno della globalizzazione, che tende ad omogeneizzare prodotti e sapori.

D'altro canto, sta crescendo sempre più nel comparto turistico e in particolare nel turismo di prossimità e nel turismo lento, l'interesse di conoscere le abitudini, gli usi e i costumi delle popolazioni residenti non solo nelle località mete dei viaggi, ma anche in quelle in cui le eccellenze enogastronomiche caratterizzano dette località.

In tale contesto saperi, tradizioni e cibo rappresentano un patrimonio dalle grandi potenzialità perché forniscono una precisa identità di un territorio, esaltandolo e valorizzandolo agli occhi del visitatore, ma anche a quelli dei propri cittadini che si rendono così consapevoli della ricchezza di cui essi stessi sono depositari: l'Identità Comunale - Ide.Co. lega in maniera anagrafica un prodotto tipico al luogo storico di origine.

Esistono già esperienze di promozione e qualificazione delle tradizioni, delle produzioni e delle attività locali, spesso promosse dai Comuni che mirano a proporre ai turisti, o ai semplici visitatori, le specificità dei singoli territori.

Tuttavia, nel rispetto dell'autonomia amministrativa degli Enti Locali, si ritiene opportuno fissare delle regole che dovranno essere osservate dalle Amministrazioni che intenderanno dotarsi di strumenti deliberativi, disciplinari ed organizzativi per l'attribuzione dell'Identità Comunale - Ide.Co.. Tale indirizzo dovrà essere applicato alle produzioni, beni ed attività che hanno caratteristiche di originalità e di tradizione nella produzione agricola, artigianale, commerciale e dell'enogastronomia in particolare.

Con il presente progetto di legge si intende quindi fornire ai Comuni delle linee guida e una strumentazione normativa al fine di disciplinare, da parte degli stessi, le procedure di riconoscimento e di valorizzazione dei prodotti della tradizione e della storia locali, che risultano presenti nelle diverse realtà territoriali.

Si tratta di produzioni, beni e attività strettamente locali che non hanno alcun impatto sul commercio comunitario o internazionale e non sono attualmente oggetto di disciplina comunitaria; le quantità trattate, i soggetti coinvolti, e le attività considerate sono e molto spesso legate ad una stretta stagionalità.

Questa proposta di legge tende quindi a collocarsi entro la sfera della cultura e della salvaguardia di vocazioni e tradizioni locali che sono strettamente legate - e spesso originate - da prodotti di elevata rappresentatività, inimitabili, di limitata rilevanza economica per le quantità prodotte e destinati a consumatori abituali, legati all'ambiente da dove essi hanno origine o dove conservano affetti e beni.

Esiste un forte interesse dei Comuni veneti alla conservazione della biodiversità e dei prodotti che si identificano con gli usi e le tradizioni locali, e che fanno parte della cultura popolare nel territorio comunale di riferimento; interesse che risulta da tutta una serie di manifestazioni caratterizzate dalla spontaneità e dal loro perpetuarsi nel tempo.

Non si può altresì prescindere dai più specifici principi che caratterizzano il ruolo e le funzioni dei Comuni, sia sotto il profilo della rappresentanza delle comunità, di cui curano gli interessi e promuovono lo sviluppo, che sotto quello della valorizzazione delle libere forme associative e della promozione di organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale che, infine, sotto quello delle funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio comunale specialmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo.

Nella logica del progetto di legge, l'Identità Comunale - Ide.Co. può essere considerata come una sorta di identificazione collettiva, dunque di proprietà del Comune, ma che può essere utilizzata dai singoli produttori che dimostrino di rispettare le caratteristiche di storicità e di tradizione locale.

Va altresì precisato che nei sistemi di produzione e nei provvedimenti di competenza dei Comuni non si parla mai di prodotto tipico o di prodotto di qualità, poiché si tratta di elementi che rispondono solo ed esclusivamente alla specifica normativa comunitaria nella quale il prodotto Ide.Co. non può assolutamente identificarsi.

Le Identità Comunale - Ide.Co. quindi, pur non essendo un marchio, rappresentano un importante riconoscimento concesso dall'Amministrazione Comunale ad un prodotto in genere strettamente collegato al territorio e alla sua comunità, senza alcuna sovrapposizione con le denominazioni d'origine vigenti.

In questo senso, le Ide.Co., se ben strutturate, organizzate e utilizzate possono essere dei veri e propri strumenti di marketing e devono essere viste come una risorsa reale e concreta destinata a dimostrare la storia e la valenza identitaria del Comune.

L'attuazione della normativa, come previsto dalla presente proposta di legge, non comporta nuovi oneri a carico dei bilanci comunali, in quanto il relativo carico amministrativo è direttamente assorbito dalle strutture organizzative esistenti, quali l'UNPLI Veneto e l'Associazione Amici delle Ide.Co. Veneto, che dovranno trasformarsi in attuatori della presente normativa; eventuali ulteriori apporti d'iniziativa, connessi all'esercizio della suddetta potestà regolamentare, trovano copertura nei limiti dell'autonomia finanziaria comunale.

Dal punto di vista normativo la proposta di legge si compone di sette articoli:

L'articolo 1 provvede a definire le finalità della legge e gli ambiti di operatività dei Comuni che sono i soggetti amministrativi deputati alla regolazione specifica delle attività che si svolgono nel proprio ambito territoriale.

L'articolo 2 provvede invece a definire una condizione comune di cosa si intende per Identità Comunale, dei requisiti che devono essere considerati affinché una produzione, attività o bene possa arrivare al riconoscimento del Comune.

L'articolo 3 invece codifica il significato del riconoscimento delle Identità Comunali, le opportunità e le condizioni di utilizzo del riconoscimento stesso, con la raccolta di articoli che testimonino la storia e le tradizioni locali, raccolta che individui la successione nelle generazioni e la localizzazione delle produzioni, attività e beni riconosciute.

L'articolo 4 si chiarisce come la Giunta regionale istituisce l'Albo regionale dei prodotti Identità Comunale - Ide.Co. e il Regolamento regionale contiene le disposizioni per l'iscrizione dei prodotti Ide.Co.

L'articolo 5 definisce come nel pieno rispetto delle normative nazionali e comunitarie, la Regione del Veneto, promuove varie iniziative di sostegno per tutte le filiere che integrino e promuovano i prodotti Ide.Co., i comuni adottano iniziative di promozione, informazione, comunicazione e diffusione della conoscenza delle Identità Comunale - Ide.Co. con priorità nell'ambito di strategie integrate di marketing territoriale.

L'articolo 6 individua la norma finanziaria.

DISCIPLINA E VALORIZZAZIONE DELLE IDENTITÀ COMUNALI (IDE.CO.)

Art. 1 - Finalità e soggetti.

1. La Regione del Veneto disciplina, salvaguarda e promuove, nel contesto delle attività turistiche, di valorizzazione del territorio e di sviluppo e difesa delle specificità locali, le iniziative di salvaguardia, di tutela e di diffusione della conoscenza delle produzioni, attività e beni a forte caratterizzazione storica, locale e di specificità territoriale relative alle attività turistiche, rurali e artigianali, nonché delle tradizioni dell'enogastronomia. Tutto ciò si riassume con l'istituzione delle Identità Comunali, di seguito Ide.Co..

2. Ai sensi della vigente normativa comunitaria e della legislazione nazionale e regionale, non sono considerati Ide.Co. ai fini della presente legge i prodotti oggetto di riconoscimento nell'ambito del sistema comunitario e statale di tutela delle produzioni.

3. La Regione individua il Comune, quale ambito territoriale ottimale per l'esercizio delle attività di regolazione, gestione e valorizzazione delle produzioni storiche e locali.

4. Nell'esercizio delle proprie attività il comune può associarsi, ai sensi della vigente legislazione di settore, con altri comuni nei quali siano rinvenibili produzioni, attività e beni che abbiano una tradizione che interessi ambiti territoriali intercomunali.

Art. 2 - Definizione.

1. Sono identificate con la terminologia di Identità Comunale (Ide.Co.) le produzioni storiche e locali relative a un prodotto agricolo, un manufatto dell'artigianalità ed una preparazione enogastronomica della tradizione rurale di un ambito comunale che si caratterizzano per una storia e un radicamento consolidato negli abitanti e nel territorio del comune e la cui tipicità comunale, o intercomunale, è documentata, a livello locale, da scritti e articoli storici.

2. L'attribuzione di Identità Comunale (Ide.Co.) da parte del comune, attesta esclusivamente che quel prodotto, produzione, bene o preparato appartiene alla storia, alla tradizione e all'identità degli abitanti di quell'ambito comunale o intercomunale.

Art. 3 - Riconoscimento delle Identità Comunale (Ide.Co.).

1. I Comuni provvedono alla selezione e identificazione delle Identità Comunale (Ide.Co.) sulla base della documentazione storica, di tecnica produttiva, delle testimonianze di diffusione e di apprezzamento dei prodotti ottenuti nell'ambito territoriale di competenza, costituendo il fascicolo di identità.

2. Il fascicolo di identità documenta la storicità dell'attività, produzione o bene, la diffusione e il radicamento nella tradizione popolare e nell'ambito comunale e consente al Comune di valutare e attribuire al prodotto l'Identità Comunale (Ide.Co.). Comprende altresì la descrizione dei requisiti tecnici dei beni, produzioni e prodotti e le caratteristiche di preparazione e utilizzo in cucina consolidate nel tempo in base agli usi locali. Riporta infine le manifestazioni ed eventi locali anche ai fini turistici, inerente alla Identità Comunale (Ide.Co.).

3. L'attribuzione della Identità Comunale (Ide.Co.) è data dal Comune in presenza di una storicità e una tradizione di almeno venti anni e che coinvolga

l'interesse di enti, associazioni locali e pro loco nelle iniziative di valorizzazione e promozione anche ai fini turistici, storico e delle tradizioni popolari.

Art. 4 - Albo regionale delle Ide.Co. e Regolamento regionale.

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto provvede a:

- a) istituire l'Albo regionale dei prodotti Identità Comunale (Ide.Co.) e le modalità di gestione dello stesso;
- b) predisporre Regolamento per il procedimento di riconoscimento delle Identità Comunale (Ide.Co.);
- c) definire le modalità di promozione e valorizzazione delle Identità Comunale (Ide.Co.).

2. La Giunta regionale può definire accordi di collaborazione con l'Associazione Amici delle Ide.Co. Veneto e con il comitato regionale UNPLI Veneto per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge.

Art. 5 - Promozione.

1. Nel pieno rispetto delle normative nazionali e comunitarie, la Regione del Veneto, promuove varie iniziative di sostegno per tutte le filiere che integrino e promuovano i prodotti Identità Comunale (Ide.Co.).

2. Al fine di sviluppare l'autenticità, la tradizione, l'identità e la sostenibilità degli ambiti locali e valorizzare le eccellenze turistiche, storiche, culturali e rurali del territorio, i comuni adottano iniziative di promozione, informazione, comunicazione e diffusione della conoscenza delle Identità Comunale (Ide.Co.) con priorità nell'ambito di strategie integrate di marketing territoriale.

3. La Giunta regionale, al fine di integrare le attrattive turistiche con quelle di turismo rurale e di valorizzazione del territorio e delle tradizioni locali, può concedere ai comuni e alle pro loco un contributo nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, per la realizzazione di eventi, attività ed iniziative a carattere integrato di promozione, comunicazione e diffusione delle Identità Comunale (Ide.Co.) iscritte nell'albo regionale

Art. 6 - Norma transitoria.

1. Su istanza dei Comuni, sono iscritte all'albo regionale dei prodotti Identità comunali (Ide.Co.) i prodotti Ide.Co. già identificati e riconosciuti dai Comuni alla data di entrata in vigore della presente legge ed in possesso dei requisiti così come definiti dalla presente legge.

Art. 7 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, Politiche agroalimentari e Pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.

INDICE

Art. 1 - Finalità e soggetti.	5
Art. 2 - Definizione.	5
Art. 3 - Riconoscimento delle Identità Comunale (Ide.Co.)	5
Art. 4 - Albo regionale delle Ide.Co. e Regolamento regionale.	6
Art. 5 - Promozione.	6
Art. 6 - Norma transitoria.	6
Art. 7 - Norma finanziaria.....	6